



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
NAPOLI

Informativa n. 12 del 21 marzo 2023 della RTS di Napoli

Personale scuola. Richieste di riconoscimento dell'utilità del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale.

Come noto, con l'art.1, comma 1, lett. b) del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, è stata prevista, per il personale scolastico, la “*non utilità*” del servizio svolto nell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale¹.

Ciò posto, si rileva che molte istituzioni scolastiche stanno inoltrando a questa Ragioneria territoriale le richieste (anche sotto forma di diffida), indirizzate dal proprio personale al dirigente scolastico, volte a ottenere il riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013, richiamando, a tal fine, la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 23/07/2015.

Al riguardo, si rammenta che le Ragionerie territoriali dello Stato provvedono, tra l'altro, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 123/2011, dei provvedimenti debitamente motivati emessi dalle amministrazioni statali dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, tra cui i decreti di ricostruzione di carriera del personale della scuola. A seguito del superamento di tale controllo, le predette Ragionerie procedono all'applicazione nel sistema NOIPA di detti decreti e, conseguentemente, alla eventuale variazione del trattamento stipendiale in godimento da parte dell'interessato.

¹ Con il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) all'art. 1, comma 1, lett. b) è stato stabilito che le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.

Pertanto, in ordine alle istanze in argomento, in assenza di provvedimenti dei dirigenti scolastici volti a modificare la progressione economica del dipendente interessato, la scrivente RTS non può svolgere alcuna attività.

Ad ogni modo, per completezza, ed al fine di prevenire eventuali motivi di osservazione sui decreti di ricostruzione di carriera, si osserva che la richiamata sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva, previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 conv. dalla l. 111/2011, come specificato dall'**art. 1, comma 1, lettera c)**, primo periodo, **del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122**, nulla disponendo in merito all'**art. 1, comma 1, lett. b)** di tale ultimo decreto, che invece ha affermato la non utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.

Non è superfluo, ricordare, inoltre, che ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, quando è dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge *“la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*.

Ciò posto, alla luce di quanto innanzi esposto, si invitano le Istituzioni scolastiche a non inoltrare le già menzionate richieste a questa Ragioneria territoriale, atteso che in assenza di specifiche disposizioni del dirigente scolastico, formalizzate in un provvedimento amministrativo, le stesse non possono in nessun modo essere riscontrate dalla scrivente RTS.

Il dirigente
Dott.ssa Laura Sora